

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

[S. 1678-A](#)

In grassetto nero o con una linea barrata sopra sempre dello stesso colore si trovano le modifiche introdotte in Aula Senato fino alla seduta conclusiva antimeridiana di giovedì 18 giugno 2015, in cui il provvedimento è stato approvato con modifiche in prima lettura dal Senato. Il testo passa ora all'esame della Camera.

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE
Articolo 1.	Articolo 1.	Articolo 1.	Articolo 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del	1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del	1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,	

<p>Testo iniziale di iniziativa del Governo.</p>	<p>Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.</p>
<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>
<p>Consiglio rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:</p>	<p>Consiglio rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:</p>	<p>2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:</p>	
<p>a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di</p>	<p>a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di</p>	<p>a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di</p>	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, comma 24-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246;	regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;	regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;	
b) compilazione di un unico testo normativo denominato «Codice degli appalti pubblici e delle concessioni» recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti e delle concessioni disciplinate dalle tre direttive, volto anche a garantire l'effettivo coordinamento con le ulteriori disposizioni normative in vigore nelle medesime materie nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;	b) compilazione di un unico testo normativo denominato «Codice degli appalti pubblici e delle concessioni» recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti e delle concessioni disciplinate dalle tre direttive, garantendo in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la vigente e la nuova disciplina, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;	b) compilazione di un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di servizi e forniture denominato «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione» recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle tre direttive, che sostituisce il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in ogni caso l'effettivo coordinamento e	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
		l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;	
c) razionalizzazione del quadro normativo nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni al fine di conseguire un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti;	c) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di conseguire una significativa riduzione del complesso delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività;	c) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività e	

<p>Testo iniziale di iniziativa del Governo.</p>	<p>Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.</p>
<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>
		<p>salvaguardando una specifica normativa generale di settore per quanto riguarda il settore dei servizi sostitutivi di mensa;</p>	
<p>d) semplificazione e armonizzazione delle disposizioni in materia di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, anche attraverso la promozione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nonché degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, anche al fine di evitare il ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;</p>	<p>d) semplificazione e armonizzazione delle disposizioni in materia di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, anche attraverso la promozione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale;</p>	<p>d) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure chiuse e non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche;</p>	<p>d) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure <del>chiuse</del> e non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche;</p>

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
<p>e) trasparenza e pubblicità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, salvo casi espressamente previsti, anche tenendo conto della esigenza di concorrere, con la definizione di idonee misure, alla lotta alla corruzione nel settore degli appalti pubblici, nonché, in ogni caso, previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, finalizzati ad evitare la corruzione ed a favorire la trasparenza;</p>	<p>e) trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, salvo casi espressamente previsti, anche tenendo conto della esigenza di concorrere, con la definizione di idonee misure, alla lotta alla corruzione nel settore degli appalti pubblici, nonché, in ogni caso, previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire la trasparenza;</p>	<p>e) recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive;</p>	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
f) riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti;	f) attribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di più ampie funzioni di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni assunte dall'Autorità innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa;	f) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale;	
g) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle	g) riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e semplificazione delle procedure di verifica da	g) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
<p>stazioni appaltanti, contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti e l'introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera;</p>	<p>parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti di qualificazione, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata;</p>	<p>eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, per le quali devono essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva;</p>	
<p>h) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici;</p>	<p>h) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnico-organizzativa sulla base di parametri obiettivi;</p>	<p>h) riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela</p>	



Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
		previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;	
i) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione di contratti eseguiti;	i) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera g), con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale per gli affidamenti di importo superiore a un milione di	i) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
	euro;		
l) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto;	l) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera;	l) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione:	
m) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione;	m) utilizzo preferenziale, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul "miglior rapporto qualità/prezzo", anche al fine di garantire una più agevole individuazione ed esclusione delle offerte anomale;	1) individuando espressamente i casi nei quali, in via eccezionale, non è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara;	1) individuando espressamente i casi nei quali, in via eccezionale, <del>non</del> è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara;

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
<p>n) disciplina organica della materia delle concessioni e individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea;</p>	<p>n) creazione di un albo nazionale, gestito dall'ANAC, dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e concessioni, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro assegnazione nelle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare;</p>	<p>2) disciplinando le suddette procedure di gara e le relative fasi, sia mediante l'unificazione delle banche dati esistenti nel settore, sia con la definizione di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione della loro tracciabilità;</p>	<p>2) disciplinando le suddette procedure di gara e le relative fasi, sia mediante l'unificazione delle banche dati esistenti nel settore, presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con esclusione della banca dati centralizzata di cui alla successiva lettera r), sia con la definizione di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione della loro tracciabilità;</p>

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
o) trasparenza nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni;	o) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e le concessioni sotto la soglia comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte;	3) assicurando comunque la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice;	
			3-bis) imponendo il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicatrice in relazione agli appalti assegnati; 3-ter) prevedendo un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC,

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
			di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici e di servizi, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.
p) previsione dell'espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera b), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio.	p) rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, e vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del	m) definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara;	m) definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti;

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
	contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale;		
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, previa definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo svolgimento di tali consultazioni secondo gli standard internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della	q) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di lavori, promuovendo la qualità architettonica, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando il ricorso all'appalto integrato e privilegiando la messa a gara del progetto definitivo o esecutivo;	n) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara;	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
regolamentazione (AIR).			
<p>3. Il decreto legislativo previsto dal comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivante, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si pronunzia entro trenta</p>	<p>r) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema di garanzia globale di esecuzione per gli appalti pubblici di lavori;</p>	<p>o) attribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti</p>	

<p>Testo iniziale di iniziativa del Governo.</p>	<p>Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.</p>
<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>
<p>giorni; decorso tale termine il decreto legislativo è adottato anche in mancanza di detto parere. Sullo schema di decreto è altresì acquisito, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il parere del Consiglio di Stato che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto legislativo è adottato anche in mancanza di detto parere. Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.</p>		<p>dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa;</p>	



Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE
<p>4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle medesime procedure previste per l'adozione del decreto legislativo attuativo della delega di cui al presente articolo e in base ai medesimi principi e criteri direttivi.</p>	<p>s) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici;</p>	<p>p) individuazione dei casi in cui gli atti di indirizzo di cui alla lettera o) sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari;</p>	<p>p) individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di indirizzo di cui alla lettera o), l'ANAC, immediatamente dopo la loro adozione, trasmette alle Camere apposite relazioni;</p>
<p>5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31</p>	<p>t) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento, anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su</p>	<p>q) previsione che il regolamento di cui alla lettera iii) disponga la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura;</p>	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto attuativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.	accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione di contratti eseguiti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità;		
	u) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi comunitari e dei principi della giurisprudenza amministrativa in materia, rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e prevedendo che quest'ultima	r) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta, e semplificazione delle procedure di verifica da	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
	<p>esegua direttamente le prestazioni per le quali mette a disposizione gli stessi requisiti e risorse, che possono ricomprendere anche beni strumentali;</p>	<p>parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità;</p>	
			<p>r-bis) previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il DGUE o analogo documento predisposto dal MIT per autocertificare il possesso dei</p>

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
	v) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto;	s) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;	requisiti;
	z) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti;	t) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto di CONSIP Spa, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e di ridurre i tempi di espletamento delle gare, anche attraverso un ricorso sempre più ampio alle gare di tipo telematico;	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
	<p>aa) valorizzazione delle attuali esigenze sociali ed ambientali, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che operano nel proprio territorio, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, privilegiando gli aspetti della "territorialità" e della "filiera corta" e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici;</p>	<p>u) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera s), con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale o di provincia autonoma per gli affidamenti di importo superiore a un milione di euro;</p>	<p>u) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera s), con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, prevedendo, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, un livello di aggregazione almeno regionale o di provincia autonoma e, per gli</p>

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
			<p>affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria, aggiudicati da comuni non capoluogo di provincia, livelli di aggregazione subprovinciali definendo a tal fine ambiti ottimali territorialmente omogenei e garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti</p>
	<p>bb) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e le concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico (cosiddetti affidamenti in house), assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione comparativa di più</p>	<p>v) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva e con specifico riferimento agli insediamenti produttivi strategici e alle</p>	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
	<p>offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;</p>	<p>infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; previsione che ogni variazione in corso d'opera debba essere motivata e giustificata da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, sia debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla rescissione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario,</p>	

<p>Testo iniziale di iniziativa del Governo.</p>	<p>Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.</p>
<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>
		<p>garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione;</p>	
	<p>cc) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di "clausole sociali" per la stabilità occupazionale del personale impiegato;</p>	<p>z) utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo», regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché determinazione delle modalità più agevoli di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle</p>	



Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
	dd) disciplina organica della materia delle concessioni, mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, la previsione di criteri direttivi per le concessioni escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE e la definizione del concetto di "rischio operativo", con particolare riferimento alle "condizioni operative normali";	soglie comunitarie;  aa) aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera z), escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;	
	ee) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea;	bb) creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo:	bb) creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo:

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
	ff) trasparenza nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni;	1) ai fini dell'iscrizione all'albo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto, nonché le cause di incompatibilità e di cancellazione dal medesimo albo;	
	gg) previsione di forme di dibattito pubblico (sul modello del débat public francese) delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio;	2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione;	2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti <del>che ne facciano richiesta</del> in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione;
	hh) previsione dell'espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto	3) che l'ANAC adotti con propria determinazione la disciplina generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento;	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
	<p>legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera b), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina;</p>		
	<p>ii) previsione dell'emanazione di un nuovo regolamento, contestuale al nuovo codice, recante la disciplina esecutiva e attuativa del codice di cui alla lettera b), ispirato a principi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa e adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p>	<p>cc) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte in numero almeno pari a cinque, nonché una adeguata rotazione degli affidamenti, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE di applicare la</p>	

<p>Testo iniziale di iniziativa del Governo.</p>	<p>Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.</p>
<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>
		<p>disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza;</p>	
	<p>ll) previsione dell'espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera ii), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina.</p>	<p>dd) rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale, e prevedendo altresì che i</p>	<p>dd) rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o</p>

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
		<p>soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale debbano adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori;</p>	<p>direttore dei lavori allo stesso contraente generale, o soggetto collegato e prevedendo altresì che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale debbano adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori;</p>
	<p>2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, previa definizione</p>	<p>ee) creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di</p>	<p>ee) creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di</p>

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
	delle metodologie e delle modalità operative per lo svolgimento di tali consultazioni secondo gli standard internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).	professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati;	professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti <del>e che ne facciano richiesta</del> in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati;
	3. Il decreto legislativo previsto dal comma 1, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri degli affari esteri	ff) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o	ff) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
	<p>e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto legislativo è adottato anche in mancanza di detto parere. Sullo schema di decreto è altresì acquisito, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il parere del Consiglio di Stato che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto legislativo è adottato anche in mancanza di detto parere. Sullo schema di decreto legislativo è</p>	<p>componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo, con esclusione del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;</p>	<p>componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo, nonché escludendo, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;</p>

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
	<p>altresi acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione secondo quanto previsto dall'articolo 31, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.</p>		
	<p>4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle medesime procedure previste per l'adozione del decreto legislativo attuativo della delega di cui al presente articolo e in base ai medesimi principi e criteri direttivi.</p>	<p>gg) riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti imprevisti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione</p>	<p>gg) riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti imprevisti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione</p>



Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
		appaltante;	appaltante, e assicurando comunque l'entrata in vigore della nuova disciplina contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa;
	5. Il regolamento di cui al comma 1, lettera ii), è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere	hh) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione;	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE
	entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Il regolamento entra in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.		
	6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto attuativo determini nuovi	ii) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la	

<p>Testo iniziale di iniziativa del Governo.</p>	<p>Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.</p>
<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>
	<p>o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.</p>	<p>pubblicità degli atti;</p>	
		<p>II) al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità dell'opera, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione;</p>	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
		<p>mm) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica delle reali capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure</p>	<p>mm) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica delle <del>reali</del> capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, anche introducendo misure di premialità, regolate da un'apposita disciplina generale fissata dall'ANAC con propria determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente</p>

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
		di fallimento o la sospensione in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale»;	in materia di rating di legalità, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale»;
		nn) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
		rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nonché circa l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata e prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare;	
		oo) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, limitando il ricorso alle procedure arbitrali;	oo) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, limitando il ricorso alle procedure arbitrali, ma riducendone il

<p>Testo iniziale di iniziativa del Governo.</p>	<p>Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.</p>
<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>
			<p>costo</p>
		<p>pp) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese</p>	

<p>Testo iniziale di iniziativa del Governo.</p>	<p>Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.</p>
<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>
		<p>nonché introducendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara;</p>	
		<p>qq) introduzione di disposizioni che, al verificarsi dei casi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabiliscano che l'ANAC, prima di applicare quanto previsto dal citato articolo 32, prescriva alla stazione appaltante di valutare se sussistono le condizioni per procedere ad una nuova gara oppure se qualcuno dei concorrenti che hanno partecipato alla gara sia disponibile ad eseguire il contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'aggiudicatario corrotto;</p>	<p>qq) introduzione di disposizioni che, al verificarsi dei casi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabiliscano che il Presidente dell'ANAC, prima di applicare quanto previsto dal citato articolo 32, prescriva alla stazione appaltante di valutare se sussistono le condizioni per procedere in autotutela per la gara, fissando un tempo definito per la decisione;</p>



Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
		<p>rr) valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto</p>	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
		<p>dell'Unione europea;</p> <p>ss) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti in house, assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione comparativa di più offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione; espressa indicazione dell'applicazione del codice di cui alla lettera b) anche per gli eventuali affidamenti effettuati dalle cosiddette società in house del settore pubblico;</p>	<p>ss) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti in house, prevedendo l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti con affidamenti in house ovvero di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti. La domanda di iscrizione consente all'Ente, sotto la propria responsabilità, di conferire al soggetto in house o di controllo singolo o</p>

<p>Testo iniziale di iniziativa del Governo.</p>	<p>Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.</p>
<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>
			<p>congiunto o di collegamento appalti o concessioni mediante affidamento diretto;</p>
		<p>tt) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» per la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo</p>	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE
		<p>criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;</p>	
		<p>uu) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori che stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;</p>	
		<p>vv) disciplina organica della</p>	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
		<p>materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II della direttiva 2014/23/UE, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro;</p>	
		<p>zz) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare tutti i</p>	<p>zz) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare tutti i</p>

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE
		<p>contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a dodici mesi;</p>	<p>contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a dodici mesi ed escludendo dal predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula di finanza di progetto e le concessioni in essere affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore</p>

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
			della presente legge;
		aaa) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione;	
		bbb) previsione di una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, siano scadute o prossime alla scadenza, onde	bbb) previsione di una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, siano scadute o prossime alla scadenza, onde

<p>Testo iniziale di iniziativa del Governo.</p>	<p>Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.</p>
<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>
		<p>assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica;</p>	<p>assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica nonché, per le concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, dei principi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE;</p>
		<p>ccc) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche;</p>	



Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
		ddd) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto;	
		eee) trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto;	
		fff) previsione di forme di dibattito pubblico, ispirate al modello del débat public francese, delle comunità locali	fff) previsione di forme di dibattito pubblico, ispirate al modello del débat public francese, delle comunità locali dei territori interessati dalla

<p>Testo iniziale di iniziativa del Governo.</p>	<p>Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.</p>
<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>
		<p>dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio;</p>	<p>realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio, nonché previsione di una procedura di acquisizione dei consensi tecnici e amministrativi necessari per realizzare un'opera che sia semplice, vincolante e non modificabile nel tempo;</p>
		<p>ggg) obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta sia le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto, nonché obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di</p>	<p>ggg) introduzione di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta sia le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto, nonché obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di</p>

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE
		motivi di esclusione; obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;	sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore, e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti;
		hhh) espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera b);	
		iii) emanazione di un nuovo	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE
		<p>regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa di tale codice, ispirato a principi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p>	
		<p>III) espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera ii), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la</p>	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
		<p>previgente e la nuova disciplina.</p> <p>2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, previa definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo svolgimento di tali consultazioni secondo gli standard internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Le modalità operative delle consultazioni devono prevedere,</p>	<p>2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sentita l'ANAC lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, previa definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo svolgimento di tali consultazioni secondo gli standard internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Le modalità operative delle</p>

<p>Testo iniziale di iniziativa del Governo.</p>	<p>Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.</p>
<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>
		<p>oltre che incontri collegiali, anche la presentazione, da parte delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, di documentazione in merito ai principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega.</p>	<p>consultazioni devono prevedere, oltre che incontri collegiali, anche la presentazione, da parte delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, di documentazione in merito ai principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega.</p>
		<p>3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione</p>	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
		<p>internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e del parere del Consiglio di Stato che si pronunziano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda</p>	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
		<p>conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi venti giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo anche in mancanza di nuovo parere. Per il computo dei termini per l'espressione dei predetti pareri parlamentari si applica l'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.</p>	
		<p>4. L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle</p>	



Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE
		disposizioni della presente legge che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.	
		5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.	
		6. Il regolamento di cui al comma 1, lettera iii), è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico e	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
		<p>dell'economia e delle finanze. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato e le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Il regolamento entra in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.</p>	
		<p>7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'attribuzione di</p>	<p>7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'attribuzione di</p>

<p>Testo iniziale di iniziativa del Governo.</p>	<p>Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.</p>	<p>Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.</p>
<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>	<p>DI SEGNO DI LEGGE</p>
		<p>compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.</p>	<p>compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale. Il suddetto divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario.</p>
		<p>8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale, di cui all'articolo 129, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni.</p>	

Testo iniziale di iniziativa del Governo.	Testo proposto dai Relatori ed adottato nella seduta dell'8 aprile 2015 dell'8a Commissione Senato.	Testo dei Relatori comprendente le modifiche approvate in 8a Commissione Senato.	Testo con modifiche introdotte in Aula Senato.
DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE	DI SEGNO DI LEGGE
		<p>9. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.</p>	